



Ai
Segretari Generali delle
Camere di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura

LORO SEDI

e.p.c Spett.le
Infocamere s.c.p.a.
Via Morgagni 30h

ROMA

e p.c. Al
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Sallustiana n. 53

ROMA

Oggetto: Iscrizione degli indirizzi di posta elettronica certificata da parte delle imprese individuali.

L'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 212, ha esteso alle imprese individuali l'obbligo di iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata presso il registro delle imprese, inizialmente previsto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, a carico delle sole società.

Il comma 2 del medesimo articolo 5 ha disposto, poi, che il termine per l'adempimento dell'obbligo di legge fosse il giorno 30 giugno, che cadendo di domenica ha fatto sì che il termine fosse posticipato al giorno successivo e cioè al 1° luglio 2013.

Il medesimo comma ha, inoltre, disposto che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non abbia iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, "in luogo della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per quarantacinque giorni, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata".

Tale disposizione riprende quanto era già stato disposto nei riguardi delle società che fossero risultate inadempienti rispetto all'obbligo di iscrizione del loro indirizzo di posta elettronica certificata entro la data del 29 novembre 2011, fissata dal richiamato articolo 16, comma 6 del decreto legge n. 185 del 2008.

In tale occasione il sistema camerale ricevette entro il termine del 29 novembre 2011 circa due milioni di indirizzi di posta elettronica certificata da parte delle società di nuova costituzione, ovvero da parte di quelle che erano già iscritte nel registro delle imprese al momento dell'entrata in vigore del richiamato articolo 16, comma 6 del decreto legge n. 185 del 2008.

Dopo quella data le camere di commercio non hanno provveduto all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 2630 del codice civile, ma ogniqualvolta una società che non abbia iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di cui sopra presenti una domanda di iscrizione al registro delle imprese la domanda viene sospesa in attesa che essa sia integrata con l'informazione assente nel registro delle imprese.

Tenuto conto dei comportamenti già osservati dagli uffici camerali nei riguardi delle società e dell'intenzione del Legislatore di favorire comunque l'iscrizione delle caselle di posta elettronica certificata da parte delle imprese, siano esse in forma societaria, siano esse imprese individuali e differentemente da quanto riportato da alcuni organi di stampa, si ritiene che anche per le imprese individuali che non avessero iscritto il loro indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine del 30 giugno 2013 gli uffici del registro delle imprese non dovranno procedere all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2630 del codice civile, ma dovranno sospendere l'eventuale successiva domanda che dovesse ad essi pervenire, in attesa che la stessa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Una diversa soluzione determinerebbe una disparità di trattamento tra le società e le imprese individuali la cui ratio non è riscontrabile nelle intenzioni del Legislatore.

Si rammenta, infine, che su tale argomento l'Unioncamere aveva chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico quale comportamento dovessero tenere gli uffici del registro delle imprese nel caso in cui trascorrono inutilmente i tre mesi dalla data di sospensione della domanda e la società stessa non provveda a comunicare la propria casella di PEC all'ufficio.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, a sua volta, ha voluto acquisire il parere del Consiglio di Stato che è stato reso in data 10 aprile 2013 ed è stato inoltrato a tutte le Camere di commercio dal Ministero stesso in allegato alla lettera circolare del 24 aprile 2013, n. 3660/C.

Su tale specifico argomento in occasione della recente Task Force del registro delle imprese, tenutasi il 18 giugno 2013, si è convenuto di adeguarsi a quanto indicato dal Consiglio di Stato e cioè che qualora un'impresa presenti una domanda di iscrizione al registro delle imprese non avendo dichiarato il proprio indirizzo di PEC, e non provveda alla comunicazione della PEC nei tre mesi successivi – se trattasi di società – ovvero nei quarantacinque giorni – se trattasi di impresa individuale- l'ufficio del registro delle imprese “non può che respingere la domanda di iscrizione al registro delle imprese”.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudio Gagliardi